

CIRCOLARE 15/2020 - CONTABILITÀ

- **BONUS VACANZE**
- **LIMITAZIONI DEI PAGAMENTI IN CONTANTI**
- **BONUS PUBBLICITÀ 2020**

BONUS VACANZE

Cos'è il bonus vacanze?

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**.

L'importo del bonus sarà modulato secondo la **numerosità del nucleo familiare**:

- **500** euro per nucleo composto da tre o più persone
- **300** euro da due persone
- **150** euro da una persona.

Il “Bonus vacanze”

- può essere **utilizzato da un solo componente** del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- può essere **speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura** turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
- è fruibile nella misura dell'**80%, sotto forma di sconto immediato**, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore (con un bonus vacanze da 500 euro si ottengono 400 euro-80 %x 500 euro);
- il restante **20%** potrà essere scaricato come **detrazione di imposta**, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con un bonus vacanze da 500 euro l'ospite porterà in detrazione 100 euro-20 % x 500 euro).

Chi può richiederlo?

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con un ISEE **fino a 40.000 euro**. L'ISEE può essere compilato sul sito dell'INPS o può essere richiesto presso un patronato e ha validità dal momento della predisposizione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l'ISEE si può consultare il [sito dell'INPS](#).

Come si ottiene il bonus vacanze?

Il bonus potrà essere richiesto **esclusivamente in forma digitale** mediante l'applicazione per smartphone **denominata IO** e sarà erogato in forma digitale mediante un "codice QR" o un "codice univoco". Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso dell'**identità digitale SPID** o della **carta d'identità elettronica**. Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l'Isee. Tutte le informazioni su come scaricare l'app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito <https://io.italia.it/>.

L'operatore turistico

L'operatore turistico è libero di scegliere se aderire al Bonus Vacanze oppure no. Può aderire per tutto il periodo o può decidere di attivarlo solo per alcune settimane o mesi. L'importante è che lo faccia sapere al cliente.

Al momento del pagamento del corrispettivo, l'operatore turistico deve accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Dovrà poi andare sul punto del menu "Bonus vacanze" dove dovrà inserire:

- il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente insieme
- al codice fiscale del cliente, che dovrà corrispondere con quello indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale e
- l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo applicabile.

N.B.: Per poter accedere al sito dell'Agenzia delle entrate è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline o dell'identità digitale SPID. Per chiarire se siamo già in possesso delle credenziali in oggetto, Vi chiediamo gentilmente di mettervi in contatto con il nostro ufficio. **In caso contrario dobbiamo richiederle al più presto possibile.**

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta, totalmente o parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Le modalità applicative del "Bonus vacanze" sono definite in una [guida - pdf](#)

LIMITAZIONI DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 1° luglio il limite di pagamento contanti scenderà a **1.999 euro**. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà ancora, arrivando a 999 euro.

Tale limite comporterà che:

Studio Picchetti G.m.b.H.
Freiberuflergesellschaft
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
Herzog Tassilo Straße 21
I-39038 INNICHEN
Tel. 0474 916007
Fax 0474 916010
info@sp-consulting.it
MwSt.-Nr. 03070310218

Studio Picchetti S.r.l.
Società tra professionisti
Revisori contabili e commercialisti
Via Duca Tassilo 21
I-39038 SAN CANDIDO
Tel. 0474 916007
Fax 0474 916010
info@sp-consulting.it
N. Part. IVA. 03070310218

ZP Consulting G.m.b.H. – S.r.l.
Datenverarbeitung – Elaborazione dati
Via G. Verdistr. 1 | I – 39031 BRUNECK/BRUNICO
Tel. 0474 555108 | Fax 0474 555130
info@zp-consulting.it
MwSt.-Nr./N. Part. IVA. 01542720212

- fino a 1.999 euro sarà possibile fare pagamenti in contanti a favore di un'altra persona/azienda;
- da 2.000 euro in su sarà necessario l'utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.

Le sanzioni in caso di violazione del limite all'utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal **D.Lgs. 90/2017**:

- con una soglia limite di pagamento in contanti fino a 250.000 euro sono previste delle sanzioni da 2.000 fino a 50.000 euro. Le sanzioni per i professionisti, obbligati alle segnalazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio, vanno invece da 3.000 a 15.000 euro
- per i pagamenti oltre la soglia di 250.000 euro sono previste delle sanzioni da 15.000 fino a 250.000 euro. Le sanzioni per i professionisti, obbligati alle segnalazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio, vanno invece da 3.000 a 15.000 euro.

BONUS PUBBLICITÀ 2020

Per l'anno 2020, a causa della crisi economica, è stata aumentata la base di calcolo e la misura dell'agevolazione per il credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie effettuate tramite stampa periodica e quotidiana ed emittenti televisive e radiofoniche. Per l'anno in corso il credito d'imposta in oggetto è calcolato nella misura del **50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo valore incrementale rispetto all'anno precedente.**

A livello pratico si ricorda che il Bonus Pubblicità è richiedibile da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, mediante l'invio di due distinte comunicazioni:

- tra il **1° settembre ed il 30° settembre** deve essere inviata telematicamente la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per i costi sostenuti o da sostenere nell'anno 2020;
- tra il **1° gennaio ed il 31° gennaio 2021** deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2020.

Dal momento che gli stanziamenti riferiti al Bonus Pubblicità ammontano a 60 milioni di Euro per l'anno 2020 e che l'ammontare complessivo dei crediti richiesti potrebbe superare le risorse stanziare, è prevista una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto (nessun click-day).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande e/o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

